



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. [REDACTED]

Il Giudice delegato, [REDACTED],

letto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **REGOLO Attilio** (c.f. RGLTTL55T09C352E);

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), da Sovraindebitamento Centro di Ricerca Autonomie Territoriali Europee Di Catanzaro, nella persona del professionista nominato, Prof. Avv. Andrea Lollo;

letta la relazione integrativa depositata in data 27 novembre 2025 e vista la documentazione ulteriormente allegata;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori, nonché l'ammissibilità della proposta;

DISPONE

ai fini dell'omologazione, che, a cura dell'O.C.C.:

- 1) la proposta e il piano proposti dal ricorrente siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che:

- 3) ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli stessi devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate nei loro confronti mediante deposito in cancelleria;
- 4) nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., che dovrà essere indicato nella comunicazione;

DISPONE

5) che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 4, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo altresì le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie;

6) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi, intraprese nei confronti del ricorrente e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino al momento in cui il procedimento di omologazione sarà chiuso;

7) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Catanzaro, lì 07 dicembre 2025

IL G.D.

